



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione e del Dott. Alessandro Righetti, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della FNAC ITALIA SRL in liquidazione e concordato preventivo, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della Legge del 28/06/2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita").

Sono presenti:

per la FNAC ITALIA SRL in liquidazione e concordato preventivo, Matteo Rossini, Eric Joserzon ed Umberto Farina, assistiti dall'Avv. Andrea Mordà;

per la FILCAMS CGIL Nazionale, Daria Banchieri;

per la FISASCAT CISL Nazionale, Mario Piovesan;

per la UILTUCS Nazionale, Ivana Veronese;

per la FILCAMS CGIL Roma e Lazio, Luca De Zolt;

per le RSA, Andrea Di Eva;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la FNAC ITALIA SRL in liquidazione e concordato preventivo, con sede legale in Milano, opera nel settore commercio, con un organico aziendale ad oggi pari a n. 139 lavoratori (di cui n. 6 con contratto di apprendistato), a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- con nota prot. n. 0018671 del 05.09.2013, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero, al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga nei confronti dei lavoratori apprendisti;
- pertanto, il Ministero del Lavoro - con nota prot. n. 0018672 del 05.09.2013- ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso dell'incontro odierno, le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale dell'Azienda. In particolare, durante l'esame congiunto sono emerse le seguenti problematiche che hanno formato oggetto di specifiche richieste da parte delle OO.SS. presenti: apertura in tempi brevi della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/91, con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, al fine di consentire ai lavoratori la ricollocazione presso altre aziende; pagamento del preavviso ai lavoratori licenziati; anticipo di parte della quota del TFR durante il periodo di fruizione della CIGS ai lavoratori che ne faranno richiesta. L'Azienda si riserva di sottoporre alla valutazione degli organi della procedura le suddette richieste sindacali;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

- in data odierna le Parti hanno sottoscritto, altresì, separato verbale di accordo di CIGS ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/91, nei confronti di un numero massimo di 133 lavoratori, esclusi dalla presente procedura.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Parti concordano che la Società presenterà istanza al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione della CIG in deroga, per un numero massimo di **6 apprendisti**.
2. I lavoratori interessati sono così distribuiti:
 - REGIONE PIEMONTE - sede di Torino: n. 2 lavoratori;
 - REGIONE TOSCANA – sede di Firenze: n. 2 lavoratori;
 - REGIONE LOMBARDIA – sede di Milano: n. 2 lavoratori.
3. La CIGS avrà decorrenza dal 25 agosto 2013 fino al 31.12.2013.
4. Il personale verrà sospeso a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione di ogni attività produttiva.
5. L'Azienda richiederà il pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento di Integrazione Salariale.
6. Le Parti si incontreranno a livello nazionale, su richiesta, per il proseguimento del confronto sulle problematiche emerse al tavolo, di cui in premessa.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

7. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
10. Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 218/00 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della legge 28.06.2012 n. 92.

Letto confermato e sottoscritto

SOCIETA'

ITALIA LAVORO

OPSS.

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI